

COMUNE DI AMBLAR-DON

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione n. 25 del Consiglio comunale di data 19.10.2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	3
Capo I - Disposizioni generali	3
Articolo 1. - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2. - Competenze	3
Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità	3
Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento	4
Articolo 5. - Tariffe	4
Articolo 6. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	4
Articolo 7. - Atti a disposizione del pubblico	5
Articolo 8. - Atti riservati	5
Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	5
Articolo 9. - Richiedente il servizio	5
Articolo 10. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche	5
Capo II - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	6
Articolo 11. - Camera mortuaria	6
Articolo 12. - Obitori	6
Capo III – Feretri	7
Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre	7
Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri	7
Articolo 15. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	7
Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento	8
Capo IV - Trasporti funebri	8
Articolo 17. - Trasporto funebre	8
Articolo 18. - Modalità dei trasporti	8
Articolo 19. - Cortei e cerimonie funebri	8
Articolo 20. - Trasporti extra comunali	9
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	9
Capo I - Cimiteri	9
Articolo 21. - Cimiteri comunali e vigilanza	9
Articolo 22. - Ammissione nel cimitero comunale	10
Capo II - Disposizioni generali	10
Articolo 23. - Strutture cimiteriali	10
Capo III - Inumazione e tumulazione	11
Articolo 24. - Inumazione	11
Articolo 25. - Cippo	11
Articolo 26. - Tumulazione	12
Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni	12
Articolo 27. - Esumazioni ordinarie	12
Articolo 28. - Esumazione straordinaria	13
Articolo 29. - Ossario e cinerario comune	13
Articolo 30. - Oggetti da recuperare	13
Articolo 31. - Disponibilità dei materiali	13
Capo V – Cremazione	14
Articolo 32. - Autorizzazione alla cremazione	14
Articolo 33. - Urne cinerarie	14

Articolo 34. - Cellette cinerarie	14
Articolo 35. - Destinazione delle ceneri	14
Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri	15
Articolo 37. - Dispersione delle ceneri	15
Articolo 38. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.	15
Capo VI - Polizia dei cimiteri	16
Articolo 39. - Disciplina dell'ingresso	16
Articolo 40. - Divieti speciali	16
Articolo 41. - Riti funebri	16
Articolo 42. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe	16
TITOLO III – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	17
Capo I – Tempi e modalità di espletamento dei lavori nei cimiteri	17
Articolo 43. - Accesso al cimitero	17
Articolo 44. - Modalità di esecuzione dei lavori	17
Articolo 45. - Rimozione di manufatti e ornamenti	17
Articolo 46. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri	17
TITOLO IV - Norme transitorie e disposizioni finali	19
Articolo 47. - Efficacia delle disposizioni del regolamento	19
Articolo 48. - Sanzioni	19
ALLEGATO n. 1 – Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi delle cellette ossario e dei cinerari – cimitero di Amblar	20
cimitero di Don	21
ALLEGATO n. 2 – Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento - tariffe	22
ALLEGATO n. 3 – Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento – canone di concessione	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, in osservanza di tutte le disposizioni vigenti, nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa o agnostica, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte:

1. Disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi e destinati a sepoltura nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o cremazione.
3. Determina i criteri di formazione delle tariffe di tutte le prestazioni richieste in materia cimiteriale.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione – in economia diretta dei servizi di gestione del cimitero e delle operazioni cimiteriali. E' facoltà dell'Amministrazione comunale affidare alcune operazioni cimiteriali a ditte specializzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. **Sono gratuiti**, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - d) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi avvenuti nell'ambito comunale;
 - e) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. **Sono a pagamento** i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a) i trasporti funebri nell'ambito del Comune;
 - b) i trasporti funebri da e per altri Comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - f) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - i) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
3. Sono **inoltre a pagamento** le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5. - tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali, sono fissate e periodicamente aggiornate dall'Organo competente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale e tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali mediante la cremazione delle salme.
2. La tariffa delle concessioni viene determinata sulla base dei costi sostenuti per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle cellette ossario e cellette cinerarie.
3. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario di norma in via anticipata presso il Tesoriere comunale.
4. Per motivi eccezionali il Sindaco potrà autorizzare pagamenti rateali, a condizione che il saldo sia effettuato entro dodici mesi dalla firma della concessione e che all'importo di tariffa siano applicati gli interessi legali.

Articolo 6. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, **qualora** non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'Ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 7. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) le planimetrie dei cimiteri con gli spazi soggetti ad esumazioni ordinarie;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali.

Articolo 8. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia **solo** a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9. - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere il servizio o per concordarne le modalità si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra i familiari, l'Ufficio segue le indicazioni del familiare più stretto secondo l'ordine che segue:
 - Coniuge non separato legalmente/convivente di fatto.
 - Figli.
 - Genitori,
 - Fratelli o sorelle,
 - Nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita, in tali casi, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 10. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il

- Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, **con il consenso dei familiari**, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
 3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade dell'abitato e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
 4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
 5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
 6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
 7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 11. - camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono tenuti in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'Autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
3. Nella camera mortuaria è vietata, di regola, la permanenza di estranei. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 12. - Obitori

1. Per l'assolvimento delle funzioni obitoriali di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 285/90, il Comune, **ove necessario**, si avvale degli obitori e dei depositi di osservazione individuati dall'Azienda Sanitaria Locale.

CAPO III – FERETRI

Articolo 13. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 14. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori Comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 15. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'Ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali

dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 16. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 17. - Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma nel luogo del decesso o di deposito, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. E' consentito il trasporto a spalla del feretro entro il territorio comunale.
5. Trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 18. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 19. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento. Il Comune dovrà garantire la presenza di servizio d'ordine per regolamentare il traffico sul percorso del corteo funebre qualora vi siano attraversamenti o altre situazioni di pericolo.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con

la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 20. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura dell'attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 21. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di Amblar e nel "nuovo" cimitero di Don.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici e servizi del Comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta tramite l'Ufficio tecnico sotto il controllo dell'Autorità sanitaria.
5. Competono esclusivamente al Comune, il quale può avvalersi anche di ditte specializzate, le seguenti operazioni cimiteriali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili.
6. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il

Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 “*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*” e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 22. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri di persone decedute nel territorio comunale o ivi residenti al momento della morte.
2. Possono essere inoltre ammessi su esplicita domanda dei familiari o dei parenti:
 - a. le salme delle persone nate o residenti dalla nascita negli ex Comuni di Amblar e di Don o nel Comune di Amblar-Don e che vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - b. le urne cinerarie del coniuge dell’avente diritto alla sepoltura;
 - c. le urne cinerarie del convivente dell’avente diritto alla sepoltura solo se risultante dallo stato famiglia;
3. L’ autorizzazione alla sepoltura può essere estesa anche a religiosi e persone con particolari legami alla comunità a giudizio della Giunta Comunale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23. – Strutture cimiteriali

A) IL CIMITERO COMUNALE DI AMBLAR COMPRENDE LE SEGUENTI STRUTTURE:

- a) una cappella;
- b) un ossario ed un cinerario comuni;
- c) l’area del vecchio cimitero;
- d) un’area destinata a campo di inumazione comune;
- e) un ossario individuale a pagamento;
- f) un cinerario individuale a pagamento;
- g) un deposito a disposizione del custode;
- h) un servizio igienico.

B) IL CIMITERO COMUNALE DI DON COMPRENDE LE SEGUENTI STRUTTURE:

- a) una cappella;
- b) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione e da sala per autopsie;
- c) un ossario ed un cinerario comuni;
- d) un’area destinato a campo di inumazione comune;
- e) un ossario individuale a pagamento;
- f) un cinerario individuale a pagamento;
- g) un deposito a disposizione del custode.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24. - Inumazione

1. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità.
2. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse ad inumazione oltre al feretro è ammessa la posa di urne cinerarie di materiale non biodegradabile collocate in un manufatto-pozzetto, al fine di garantirne l'integrità nel tempo.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di adulti o bambini di età superiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a **metri 1,50** dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80.
5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50.
6. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
8. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Articolo 25. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, fornita e messa in opera dal Comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 9 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copri tomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite come segue:

A. Per il cimitero di Amblar:

- altezza massima della lapide rispetto alla facciata superiore della cordonata in porfido che delimita l'area di sepoltura: 85 cm;
- larghezza massima della lapide: 70 cm;
- dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 75 cm di larghezza, 15 cm di altezza e 10 cm di spessore;
- la quota di imposta del contorno della lapide dovrà avere una quota pari a meno 8/10 cm rispetto alla faccia superiore della cordonata in porfido che delimita l'area di sepoltura.

In caso di sostituzione di una lapide esistente:

- se la precedente lapide aveva dimensioni inferiori a quelle di regolamento, la nuova lapide dovrà avere dimensioni eguali o superiori fino al raggiungimento delle misure standard, se vi è sufficiente spazio tra le tombe contigue;
- se la precedente lapide aveva dimensioni superiori a quelle di regolamento, la nuova lapide dovrà avere dimensioni eguali o inferiori fino al raggiungimento delle misure standard;

- se la precedente lapide aveva dimensioni eguali a quelle di regolamento, la nuova lapide dovrà avere eguali dimensioni;

B. Per il cimitero di Don:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno: 80 cm;
 - larghezza massima della lapide: 60 cm;
 - dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 80 cm di larghezza, 15 cm di altezza e 10 cm di spessore;
 - la quota di imposta del contorno della lapide dovrà avere una quota pari a meno 8/10 cm rispetto alla faccia superiore della cordonata in porfido che delimita l'area di sepoltura.
3. L'onere e la cura delle spese di cui al punto 2. resta a carico dei privati.
 4. E' vietato collocare sulla lapide foto di persone scomparse, parenti o affini del defunto, se non previa apposizione della dicitura "in memoria".

Articolo 26.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
3. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'Ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'Ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
3. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo **per iscritto** all'Ufficio comunale
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa. Laddove non sia dissenziante il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 28. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate **in tutti i mesi** dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente Ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 29. - Ossario e cinerario comuni

1. Nei cimiteri dei Comuni di Amblar e di Don, **per ognuno**, sono presenti **due** manufatti distinti in:
 - un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni non richieste dai familiari.
 - un cinerario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ceneri raccolte in urne cinerarie, provenienti dalla cremazione di cadaveri per i quali non sia prevista altra destinazione.

Articolo 30. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 31. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne

titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 32. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge/convivente di fatto o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 33. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le urne cinerarie devono essere di materiale non biodegradabile
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 34. - Cellette cinerarie

1. La celletta cineraria può contenere un massimo di due urne cinerarie compatibilmente con lo spazio disponibile.

Articolo 35. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione o interrata in area di inumazione.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'Ufficio dal Comune.

Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere deposte nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia, possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 37. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge/convivente di fatto o da persona da loro delegata;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate, e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 38. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo (*ad esempio evidente stato di ubriachezza, etc..*).

Articolo 40. – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

Articolo 41. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 42. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. La tipologia della lapide delle salme inumate dovrà essere conforme all'art. 42 del presente Regolamento.
2. Gli elementi di decoro delle lapidi delle cellette ossario e dei cinerari dovranno essere conformi all'allegato, al presente Regolamento, 1) per il cimitero di Amblar e all'allegato 2) per il cimitero di Don.

TITOLO III- IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 43. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'Ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 44. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 45. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 46.- Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a segnalare all'Ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 47. - Efficacia delle disposizioni del regolamento***

1. Il presente Regolamento si applica a far data della sua esecutività.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti e ss.mm.ii..
3. Per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'adozione del presente Regolamento resta salva l'applicazione della disciplina precedente.

Articolo 48. – Sanzioni


1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Allegato n.1

**PROSPETTO DEGLI ELEMENTI DI DECORO DELLE LAPIDI DELLE CELLETTE
OSSARIO E DEI CINERARI**

Caratteristiche delle iscrizioni e decori da porre sulla lapide **nel cimitero di AMBLAR**:

- a) dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa in marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente;
- b) sulla targa dovranno essere apposti, entro 30 giorni dalla sepoltura:
 - ⇒ *il nome ed il cognome del defunto h. cm. 2,5;*
 - ⇒ *le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2;*
- c) *le scritte dovranno essere incise con base di colore nero in carattere romano;*
 - ⇒ *è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:*
 - ⇒ *fotografia in ceramica, senza cornice ovale di dimensione cm. 5x7;*
 - ⇒ *corpo illuminante in bronzo da porre unicamente in basso a sinistra con dimensione massima di 13 cm di altezza;*
 - ⇒ *portafiori in bronzo, da porre unicamente in basso a destra e di dimensione massima di cm 14 di altezza;*
- d) tutte le scritte e le applicazioni dovranno rispettare misure e distanze riportate nello schema grafico sotto riportato:



Caratteristiche delle iscrizioni e decori da porre sulla lapide **nel cimitero di DON:**

- a) dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa in marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente;
- b) sulla targa dovranno essere apposte, entro 30 giorni dalla sepoltura, con lettere in bronzo - carattere romano:
 - ⇒ *il nome ed il cognome del defunto h. cm. 2,5;*
 - ⇒ *le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2;*
- c) è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - ⇒ *fotografia in ceramica, con cornice in bronzo modello "filetto" semplice, rettangolare, ovale o rotondo, dimensione cm. 5x7 da porre unicamente sul lato sinistro della targa, distanza cm. 2 dal bordo superiore della targa; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;*
 - ⇒ *corpo illuminante in bronzo da porre unicamente sul lato sinistro, in basso, distanza cm 2 dal bordo inferiore della targa; dimensione massima compresa fra h. cm. 12 - largh. cm. 7; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;*
 - ⇒ *portafiori in bronzo, da porre unicamente sul lato a destra, in basso, distanza cm. 2 dal bordo inferiore della targa; dimensione massima compresa fra h. cm. 15 - largh. cm. 7; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo destro della targa;*
- d) dovrà essere lasciato libero lo spazio centrale di ingombro per la ventosa del diametro di cm. 12.

Allegato n. 2

PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO - TARIFFE.

<i>OGGETTO</i>	<i>Tariffe</i>
Inumazione in campo comune	Euro 200,00
Esumazione straordinaria a richiesta	Rimborso della spesa come documentata dal Comune
Collocazione resti o ceneri	Euro 100.00
Estumulazione resti o ceneri	Euro 100.00
Ricomposizione resti od ossa in cassetta di zinco e successiva collocazione nell'ossario a pagamento	Rimborso della spesa come documentata dal Comune.

Allegato n. 3

**PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO –
CANONE DI CONCESSIONE.**

<i>OGGETTO</i>	<i>Canone di concessione</i>
concessione cellette ossario	Euro 250,00
concessione cellette cinerarie	Euro 250,00